

# Parere del comitato (articolo 64)



**Parere 9/2019 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio del codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo della protezione dei dati austriaca ai sensi dell'articolo 41 del RGPD**

**Adottato il 9 luglio 2019**

## Indice

1	Sintesi dei fatti .....	4
2	Valutazione .....	5
2.1	Analisi generale in merito al progetto di decisione presentato .....	5
2.2	Analisi del progetto di decisione (composto dalle note esplicative e dall'ordinanza) .....	6
2.2.1	INDIPENDENZA.....	6
2.2.2	CONFLITTO D'INTERESSI .....	8
2.2.3	COMPETENZE.....	9
2.2.4	PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE.....	10
2.2.5	GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI.....	11
2.2.6	COMUNICAZIONI CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE.....	11
2.2.7	MECCANISMI DI RIESAME.....	12
2.2.8	STATUS GIURIDICO .....	12
3	Conclusioni / raccomandazioni .....	14
4	Osservazioni finali .....	15

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3 - 8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso il «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visti l'articolo 10 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato il 23 novembre 2018,

considerando quanto segue:

(1) Allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in prosieguo il «codice») ai sensi dell'articolo 41, il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in prosieguo il comitato) è di garantire la coerente applicazione del RGPD. Obiettivo del presente parere è contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti che l'autorità di controllo è tenuta a elaborare e che si applicano all'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta da parte dell'autorità di controllo competente. Il RGPD non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accreditamento, ma promuove la coerenza. Il comitato cerca di conseguire tale obiettivo con il proprio parere nei modi seguenti: in primo luogo chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i rispettivi requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base delle «Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring bodies under Regulation 2016/679» (Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e gli organismi di monitoraggio di cui al regolamento 2016/679), pubblicate dal comitato (in prosieguo le «linee guida»), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, chiedendo alle autorità di fornire orientamenti scritti a illustrazione dei requisiti per l'accreditamento; e infine, chiedendo alle autorità di adottare tali requisiti conformemente al presente parere così da conseguire un approccio armonizzato.

(2) Con riferimento all'articolo 41 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati; tuttavia, esse applicano il meccanismo di coerenza per consentire l'introduzione di requisiti idonei a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del RGPD.

(3) Per l'approvazione di un codice applicabile a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice stesso e accreditati

dall'autorità di controllo competente in termini di capacità di effettuare un monitoraggio efficace del codice. Il RGPD non fornisce una definizione di «accreditamento», anche se l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD delinea i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Affinché l'autorità di controllo competente possa accreditare un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono spiegare e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2 al fine di conseguire l'accreditamento.

(4) Se, da un lato, i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida deve tener conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specifiche di ciascun codice, e devono tener conto della legislazione pertinente. Pertanto, il parere del comitato mira a scongiurare disallineamenti significativi tali da incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e, di conseguenza, nuocere alla reputazione dei codici di condotta a norma di RGPD e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

(5) Da questo punto di vista le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accreditamento di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, uno stesso organismo può essere accreditato per più di un codice a condizione che soddisfi i requisiti per l'accreditamento previsti con riguardo a ciascuno di tali codici.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno stabilito la completezza del relativo fascicolo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

## **HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:**

### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. L'autorità di controllo austriaca (AC AT) ha presentato al comitato, tramite il sistema IMI, il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, e ha chiesto il parere del comitato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 9 aprile 2019.
2. Il progetto di requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio, originariamente redatto in tedesco, è stato presentato dall'AC AT in versione inglese. Il comitato formula il proprio parere sulla

versione inglese del progetto di requisiti per l'accreditamento, e raccomanda all'AC AT di modificare e uniformare le due versioni sulla base del presente parere.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato<sup>1</sup>, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di estendere di ulteriori sei settimane il periodo di otto settimane inizialmente previsto per l'adozione del parere, quindi fino al 16 luglio 2019.

## 2 VALUTAZIONE

### 2.1 Analisi generale in merito al progetto di decisione presentato

4. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al parere del comitato devono soddisfare appieno i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, e devono essere conformi agli otto settori indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12, pagine 21-25). Il parere del comitato intende garantire la coerenza, nonché la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, per quanto riguarda il progetto presentato.
5. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio di codici di condotta, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD, tutte le AC includeranno tali requisiti fondamentali come previsti nelle linee guida, e il comitato raccomanderà alle AC di modificare in modo conforme i testi proposti così da garantire la coerenza.
6. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono prevedere organismi di monitoraggio accreditati. Il RGPD invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a «incoraggia[re] l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese» (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono operare per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, toccando molteplici interessi in gioco ed estendendosi ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
7. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le AC a considerare gli esempi forniti come puramente illustrativi. Non è quindi obbligatorio seguire gli inviti e gli esempi offerti nel presente parere. Scopo di tali esempi è però quello di aiutare l'AC AT a sviluppare ulteriormente requisiti per l'accreditamento coerenti, in linea con il presente parere.
8. Nei casi in cui il parere taccia su uno specifico requisito, il comitato non chiede all'AC AT di adottare azioni ulteriori.

---

<sup>1</sup> Versione 2, modificata da ultimo e adottata il 23 novembre 2018.

9. Il comitato rileva che il documento presentato dall'AC AT è un progetto di decisione sui requisiti per l'accREDITAMENTO di organismi di monitoraggio, articolato in due parti:
- 1) «Note esplicative» che contengono spiegazioni generali e specifiche.
  - 2) L'«ordinanza» che definisce i requisiti per l'accREDITAMENTO in Austria.
10. Il presente parere non si pronuncia sugli elementi presentati dall'AC AT che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato tuttavia osserva che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD ove necessario.

## 2.2 Analisi del progetto di decisione (composto dalle note esplicative e dall'ordinanza)

11. Tenuto conto che:
- a. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio e di effettuare l'accREDITAMENTO;
  - b. l'articolo 41, paragrafo 4, del RGPD prevede che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6) dispongano di un organismo di monitoraggio accREDITATO; e
  - c. l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di requisiti relativi all'accREDITAMENTO che un organismo di monitoraggio deve soddisfare per essere accREDITATO,

il comitato è del parere che:

### 2.2.1 INDIPENDENZA

12. Per quanto riguarda l'articolo tre dell'ordinanza dell'AC AT, il comitato rileva che l'onere della prova dell'indipendenza di un organismo di monitoraggio ricade sull'organismo che chiede l'accREDITAMENTO (cfr. articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del RGPD). Il comitato raccomanda che questo punto venga chiarito nei requisiti dell'AC AT.
13. Il comitato osserva che le note esplicative dell'AC AT, nella sezione «note generali» riguardanti i requisiti, fanno riferimento all'indipendenza «*in relazione all'oggetto del codice*». Le linee guida offrono ulteriori informazioni sul significato di questo requisito: l'indipendenza dell'organismo interessato dev'essere dimostrata in relazione agli aderenti al codice, alla professione, all'attività o al settore a cui il codice si applica e allo stesso titolare del codice. Pertanto il comitato raccomanda all'AC AT di riformulare il suddetto riferimento conformemente alle linee guida.
14. Il comitato è del parere che l'indipendenza di un organismo di monitoraggio debba essere intesa nel senso di una serie di norme e procedure formali per la nomina, il mandato e l'attività dell'organismo di monitoraggio. Tali norme e procedure consentiranno all'organismo di monitoraggio di controllare

la conformità a un codice di condotta in completa autonomia, senza subire influenze dirette o indirette, né alcun tipo di pressione che possa incidere sulle sue decisioni. Ciò significa che un organismo di monitoraggio non deve trovarsi nelle condizioni di ricevere istruzioni concernenti l'esercizio delle proprie funzioni da parte di aderenti al codice, professionisti, organismi o esponenti del settore a cui il codice si applica, o dallo stesso titolare del codice.

15. Se l'organismo di monitoraggio fa parte dell'organizzazione del titolare del codice, occorre prestare particolare attenzione alla sua capacità di agire in maniera indipendente. Fra gli esempi di organismi di monitoraggio interni si potrebbero citare una commissione interna ad hoc oppure un dipartimento separato all'interno dell'organizzazione del titolare del codice. È necessario introdurre norme e procedure per garantire che tale «commissione» agisca autonomamente e senza subire pressioni da parte del titolare del codice o degli aderenti al codice.
16. Il comitato osserva che i requisiti dell'AC AT non fanno riferimento ai due principali modelli di monitoraggio individuati nelle linee guida. Il comitato raccomanda perciò all'AC AT di modificare i requisiti per rispecchiare tale flessibilità. Una possibilità sarebbe quella di prevedere che l'organismo di monitoraggio interno documenti l'esistenza di misure supplementari, per garantire che il rapporto con l'entità giuridica (di cui l'organismo di monitoraggio fa parte) non comprometta l'indipendenza delle attività di monitoraggio.
17. Il comitato rileva che una disposizione specifica del progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'AC AT riguarda la dimostrazione di indipendenza da parte dell'organismo di monitoraggio (sezione 3.2 dell'ordinanza austriaca). Tale disposizione richiede informazioni sulle persone autorizzate ad adottare decisioni, in modo da dimostrare che non esistono legami personali con i soggetti da monitorare. Inoltre, la nota esplicativa riguardante i requisiti in materia di indipendenza precisa che l'organismo di monitoraggio non dev'essere subordinato o strettamente legato, dal punto di vista giuridico, economico, personale o professionale, ai soggetti monitorati, circostanza che potrebbe metterne in dubbio la capacità di giudizio, oppure l'indipendenza e l'integrità nelle sue funzioni di organismo di monitoraggio.
18. Il comitato è del parere che i requisiti per l'accreditamento dovrebbero indicare gli elementi costitutivi dell'indipendenza e precisare chiaramente le aree in cui l'organismo di monitoraggio dovrebbe dimostrarsi indipendente. Da questo punto di vista il comitato raccomanda all'AC AT di rendere più rigorosa la sezione relativa all'indipendenza, nei quattro ambiti elencati di seguito.

#### 1) PROCEDURE DECISIONALI E GIURIDICHE

19. La forma giuridica e l'organizzazione dell'organismo di monitoraggio devono proteggerlo dall'indebita influenza di aderenti al codice o del titolare del codice che potrebbe incidere sul monitoraggio del rispetto del codice. Per esempio, la durata o la scadenza del mandato dell'organismo di monitoraggio dovrebbero essere fissate in modo tale da impedire un'eccessiva dipendenza dal rinnovo oppure da scongiurare il timore di perdere l'incarico, in misura tale da incidere negativamente sull'indipendenza dell'organismo di monitoraggio nello svolgimento delle proprie attività.
20. Anche la procedura decisionale fissata dall'organismo di monitoraggio deve preservarne l'autonomia e l'indipendenza. Per esempio, l'organismo di monitoraggio dev'essere in grado di agire in modo

indipendente al momento di scegliere e infliggere sanzioni contro un titolare o un responsabile del trattamento che abbiano sottoscritto il codice.

## 2) ASPETTI FINANZIARI

21. Gli organismi di monitoraggio dovrebbero disporre delle risorse e della stabilità finanziaria necessarie per lo svolgimento efficace dei propri compiti, nonché per la gestione indipendente del proprio bilancio. I mezzi con cui l'organismo di monitoraggio si sostiene dal punto di vista finanziario (per esempio un contributo versato dagli aderenti al codice di condotta) non devono incidere negativamente sulla sua indipendenza nel monitorare il rispetto del codice.
22. Per esempio, l'organismo di monitoraggio non sarebbe considerato finanziariamente indipendente se le norme che ne disciplinano il finanziamento consentissero a un aderente al codice, sottoposto a indagine da parte dell'organismo, di interrompere il contributo finanziario all'organismo stesso così da evitare possibili sanzioni da parte di quest'ultimo.

## 3) ASPETTI ORGANIZZATIVI

23. Gli organismi di monitoraggio dovrebbero disporre delle risorse umane e tecniche necessarie per assolvere con efficacia le proprie funzioni. Essi dovrebbero essere composti da personale quantitativamente adeguato per svolgere appieno i compiti di monitoraggio, in funzione del settore interessato e dei rischi delle attività di trattamento contemplate dal codice di condotta. Il personale dell'organismo di monitoraggio è responsabile in piena autonomia delle decisioni prese sulle attività di monitoraggio. Questi aspetti organizzativi possono essere dimostrati tramite la procedura di designazione del personale dell'organismo di monitoraggio, la retribuzione di tale personale, nonché la durata del mandato del personale stesso, del contratto o di altro accordo formale con l'organismo di monitoraggio.

## 4) RESPONSABILIZZAZIONE

24. Per essere considerato indipendente, l'organismo di monitoraggio dev'essere in grado di dimostrare un approccio "responsabilizzante" rispetto alle proprie decisioni e azioni. A tale scopo si potrebbero definire i ruoli ricoperti, la struttura decisionale e le procedure di comunicazione esterna.

### 2.2.2 CONFLITTO D'INTERESSI

25. Il comitato osserva che i requisiti per l'accreditamento dell'AC AT non affrontano il problema del conflitto d'interessi. Il comitato raccomanda all'AC AT di aggiungere requisiti relativi alle procedure per evitare conflitti d'interessi. Queste procedure verosimilmente comporteranno un approccio basato sui rischi e varieranno in funzione del codice di condotta. Le attività o le relazioni dell'organismo di monitoraggio e del suo personale possono comportare rischi.
26. Il fatto che il personale dell'organismo di monitoraggio indaghi su reclami contro l'organizzazione per cui lavora potrebbe costituire un esempio di conflitto d'interessi. Per evitare qualsiasi conflitto di

questo tipo, il personale dovrebbe dichiarare i propri interessi e gli accertamenti in questione dovrebbero essere assegnati ad altro personale.

27. Il comitato invita l'AC AT a prendere in considerazione i seguenti esempi pratici di requisiti per l'accreditamento:
- l'organismo di monitoraggio individua le situazioni suscettibili di provocare un conflitto d'interessi (a causa del proprio personale, dell'organizzazione, delle procedure, eccetera) ed elabora norme interne per evitare i conflitti d'interessi.
  - L'organismo di monitoraggio prevede una procedura per gestire gli effetti di situazioni individuate come suscettibili di provocare conflitti di interessi.
  - Il personale dell'organismo di monitoraggio deve impegnarsi per iscritto a rispettare questo requisito, nonché a segnalare qualsiasi situazione suscettibile di provocare un conflitto di interessi e a seguire le procedure per evitare tali conflitti.
  - L'organismo di monitoraggio individua ed elimina costantemente i rischi per la propria imparzialità. Ne daranno evidenza l'approccio alla gestione dei rischi e le procedure connesse.

### 2.2.3 COMPETENZE

28. Il comitato osserva che i requisiti previsti dall'AC AT in materia di competenze comprendono: un'ottima conoscenza della protezione dei dati e un titolo di studio pertinente (o una qualifica equivalente), oppure almeno cinque anni di esperienza pertinente nel settore, che possono comprendere un massimo di due anni di attività professionale in un settore diverso dall'oggetto del codice (artt. 3.4 e 3.5 dell'ordinanza austriaca).
29. Il comitato riconosce che lo standard fissato dalle linee guida è alquanto elevato, poiché esige che gli organismi di monitoraggio abbiano le seguenti competenze: una comprensione approfondita delle questioni relative alla protezione dei dati, una conoscenza delle specifiche attività di trattamento concernenti il codice, nonché una formazione e un'esperienza operativa adeguate nel campo del monitoraggio, per esempio per quanto riguarda le attività di revisione.
30. Il comitato stima necessario che i requisiti per l'accreditamento siano trasparenti, e che si estendano anche agli organismi di monitoraggio che chiedono l'accreditamento in relazione a codici concernenti le attività di trattamento delle micro, piccole e medie imprese (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD).
31. Come previsto dalle linee guida, ogni codice deve soddisfare i criteri del meccanismo di monitoraggio (nella sezione 6.4 delle linee guida), dimostrando «il motivo per cui le proprie proposte di monitoraggio sono adeguate e realizzabili dal punto di vista operativo» (paragrafo 41, pagina 17, delle linee guida). In tale contesto tutti i codici dotati di organismi di monitoraggio dovranno giustificare il livello di competenze di cui i propri organismi di monitoraggio dovranno necessariamente disporre per svolgere in maniera efficace le attività di monitoraggio previste dal codice stesso. Si potrebbero quindi prendere in considerazione fattori come: le dimensioni del settore in questione, i diversi

interessi in gioco e i rischi delle attività di trattamento coperte dal codice. Ciò lascia impregiudicati i requisiti in materia di protezione dei dati. Quest'aspetto sarebbe altresì importante in presenza di più organismi di monitoraggio, poiché il codice contribuirà all'applicazione uniforme dei requisiti in materia di competenze per tutti gli organismi di monitoraggio concernenti lo stesso codice.

32. Il comitato invita l'AC AT a prendere in considerazione i requisiti supplementari in materia di competenze che possano essere definiti dal codice, e a garantire che la valutazione della competenza di ciascun organismo di monitoraggio sia conforme al codice specifico. L'AC verificherà che l'organismo di monitoraggio possieda competenze adeguate per l'adempimento delle responsabilità e degli obblighi specifici, connessi all'efficace monitoraggio del codice.

#### 2.2.4 PROCEDURE E STRUTTURE STABILITE

33. Il comitato osserva che la sezione 4 dell'ordinanza è troppo generica, ed è dell'avviso che le procedure volte a monitorare il rispetto dei codici di condotta debbano essere sufficientemente specifiche per consentire agli organismi di monitoraggio del codice di assolvere i propri obblighi in maniera coerente.
34. Le procedure devono coprire l'intero processo di monitoraggio, a partire dalla preparazione della valutazione fino alla conclusione della revisione, e ai controlli supplementari miranti a garantire l'adozione di misure adeguate per porre rimedio alle violazioni e scongiurare il ripetersi di trasgressioni.
35. L'organismo di monitoraggio deve fornire evidenza dell'esistenza di procedure proattive, ad hoc e periodiche per monitorare la conformità dei membri entro scadenze temporali precise, e per verificare l'ammissibilità dei membri prima dell'adesione al codice.
36. Inoltre, il personale dell'organismo di monitoraggio mantiene la riservatezza in merito a tutte le informazioni ottenute o generate durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio, eccezion fatta per i casi previsti dalla legge.
37. Il comitato invita l'AC AT a prendere in considerazione i seguenti esempi di procedure:
  - una procedura che preveda piani di revisione, da attuare entro termini definiti (un controllo iniziale e controlli periodici), sulla base di criteri quali il numero di aderenti al codice di condotta, l'ambito di applicazione geografico, i reclami ricevuti, eccetera;
  - una procedura di revisione che definisca la metodologia da applicare, ossia una serie di criteri da valutare (griglia di valutazione comune), il tipo di revisione (autovalutazione, revisioni in situ o all'esterno, norme di revisione ISO), la documentazione dei riscontri, eccetera;
  - una procedura per indagare, individuare e gestire le violazioni del codice che infligga, in caso di necessità, le sanzioni stabilite dal codice di condotta (una matrice delle sanzioni).
38. Il comitato raccomanda di inserire nelle note esplicative requisiti opzionali concernenti le procedure di monitoraggio, e di precisare nell'ordinanza i requisiti obbligatori.

39. Il comitato raccomanda altresì di definire esplicitamente, nei requisiti per l'accreditamento, gli obiettivi di ciascuna delle procedure richieste.
40. Il comitato invita a chiarire il riferimento ai «certificati pertinenti» che ricorre più di una volta nel progetto austriaco dei requisiti per l'accreditamento.

### 2.2.5 GESTIONE TRASPARENTE DEI RECLAMI

41. Per quanto riguarda la procedura di gestione dei reclami, il comitato rileva che i requisiti per l'accreditamento previsti dall'AC AT (art. 5.3.4 dell'ordinanza dell'AC AT) comprendono la durata del procedimento, e stabiliscono che «essa non dovrebbe in ogni caso superare i due mesi dalla data di ricevimento del reclamo».
42. Il comitato raccomanda di stabilire requisiti elevati per la procedura di gestione dei reclami e di definire tempistiche ragionevoli per la risposta ai reclami. Per esempio, una tempistica ragionevole potrebbe prevedere che il reclamante venga informato sullo stato o sull'esito del reclamo entro tre mesi (analogamente a quanto stabilisce l'articolo 78, paragrafo 2, del RGPD). Per supportare la fiducia nel codice, il processo di trattazione dei reclami dovrebbe essere documentato, indipendente, efficace e trasparente. Il codice stesso dovrebbe prevedere procedure di reclamo accessibili. Il processo di gestione dei reclami dovrebbe essere accessibile per gli interessati e per il pubblico.
43. Il comitato invita l'AC AT a prendere in considerazione i seguenti esempi pratici di requisiti:
  - l'organismo di monitoraggio documenta le modalità di gestione delle procedure di reclamo e illustra la rispettiva tempistica;
  - l'organismo di monitoraggio delinea una procedura per ricevere, gestire e trattare i reclami; tale procedura dev'essere indipendente e trasparente;
  - la procedura di reclamo è disponibile pubblicamente ed agevolmente accessibile;
  - la procedura garantisce che tutti i reclami siano trattati entro un periodo di tempo ragionevole;
  - l'organismo di monitoraggio tiene un registro di tutti i reclami ricevuti e delle azioni adottate, al quale l'AC può accedere in qualsiasi momento.

### 2.2.6 COMUNICAZIONI CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

44. Il comitato osserva che l'ordinanza AC AT, art. 6.4, prevede una relazione annuale dell'organismo di monitoraggio all'autorità di controllo competente (in prosieguo ACC). Il comitato raccomanda all'AC AT di modificare l'art. 6.4 dell'ordinanza prevedendo di inviare all'ACC comunicazioni più regolari nel corso dell'anno.
45. Il comitato è del parere che i requisiti debbano coprire settori quali: le misure adottate in caso di violazione del codice e le rispettive motivazioni (articolo 41, paragrafo 4, del RGPD), relazioni

periodiche, riesami o conclusioni delle revisioni. Il codice stesso delinea inoltre i requisiti delle comunicazioni con l'ACC, tra cui opportune relazioni ad hoc e periodiche. In caso di gravi violazioni del codice da parte di aderenti, che comportino l'adozione di misure di particolare gravità come la sospensione o l'esclusione dal codice, l'AC competente dev'essere informata senza indugio.

46. Il comitato ritiene che l'espressione «cambiamento sostanziale» si riferisca a qualsiasi cambiamento tale da incidere sulla capacità dell'organismo di monitoraggio di assolvere la propria funzione in maniera indipendente ed efficace. Un cambiamento sostanziale comporterebbe un riaccreditamento o un nuovo processo di accreditamento. Il comitato raccomanda all'AC AT di inserire nei requisiti per l'accREDITAMENTO la comunicazione all'ACC di eventuali cambiamenti sostanziali.
47. Il comitato invita l'AC AT a prendere in considerazione i seguenti esempi pratici di requisiti:
  - l'organismo di monitoraggio definisce i meccanismi di comunicazione;
  - l'organismo di monitoraggio informa senza indugio l'ACC in merito a eventuali cambiamenti sostanziali apportati all'organismo stesso (in particolare per quanto riguarda la struttura o l'organizzazione), suscettibili di metterne in dubbio l'indipendenza, la competenza e l'assenza di conflitti d'interessi, oppure di incidere negativamente sulla sua piena operatività.

#### 2.2.7 MECCANISMI DI RIESAME

48. Il comitato è del parere che l'organismo di monitoraggio assolva una funzione essenziale ai fini del riesame del codice e debba applicare gli aggiornamenti (modifiche o estensioni del codice) decisi dal titolare del codice stesso.
49. Il comitato incoraggia l'introduzione di requisiti per l'accREDITAMENTO che impongano all'organismo di monitoraggio di sviluppare meccanismi tali da consentire un feedback ai titolari del codice. Tra le varie opzioni si potrebbe prevedere l'uso dei risultati del processo di revisione, della gestione dei reclami o delle azioni adottate nei casi di violazioni del codice.
50. Per esempio la documentazione della trattazione dei reclami (ricevuti e trattati), delle violazioni e degli strumenti di tutela adottati può costituire un buon metodo per centralizzare le informazioni pertinenti allo scopo di perfezionare il codice.
51. Il comitato invita l'AC AT a prevedere requisiti per l'accREDITAMENTO tali da consentire all'organismo di monitoraggio di contribuire a eventuali riesami del codice, conformemente alle istruzioni del titolare del codice.

#### 2.2.8 STATUS GIURIDICO

52. Il comitato rileva che l'art. 2.2 dell'ordinanza dell'AC AT prevede la possibilità che un organismo di monitoraggio abbia sede al di fuori del SEE. Il comitato è del parere che un organismo di monitoraggio debba essere stabilito nel SEE, per essere in grado di tutelare i diritti degli interessati e di trattare i

reclami, oltre che per garantire l'applicabilità del RGPD e il controllo da parte dell'ACC. Il comitato raccomanda all'AC AT di prevedere che l'organismo di monitoraggio sia stabilito nel SEE.

53. Inoltre il comitato rileva che il progetto di requisiti dell'AC AT non prevede l'accreditamento di organismi di monitoraggio con riguardo a codici di condotta approvati come strumento per trasferimenti internazionali, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del RGPD). A questo proposito occorre notare che potrà risultare necessario prevedere requisiti supplementari, dopo l'adozione, da parte del comitato, di linee guida per i codici di condotta utilizzati allo scopo di facilitare i trasferimenti internazionali.
54. Il comitato rileva che la nota esplicativa dell'AC AT per l'art. 2.1 chiarisce la possibilità di accreditare come organismo di monitoraggio anche persone fisiche. Il comitato incoraggia l'AC AT a introdurre requisiti supplementari per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio di tal genere, quali la dimostrata disponibilità di risorse sufficienti per l'adempimento delle responsabilità e degli obblighi specifici, nonché per la piena operatività nel tempo del meccanismo di monitoraggio. Tra gli esempi di scenari da prendere in considerazione occorre citare le dimissioni o l'incapacità temporanea della persona interessata.
55. Il comitato raccomanda all'AC AT di esigere che l'organismo di monitoraggio abbia accesso a risorse adeguate per adempiere le proprie responsabilità, soprattutto nel caso in cui, come organismo di monitoraggio, venga accreditata una persona fisica.
56. Inoltre lo stesso codice di condotta dovrà dimostrare che il funzionamento del meccanismo di monitoraggio del codice è sostenibile nel lungo periodo, prevedendo anche gli scenari peggiori come l'incapacità dell'organismo di monitoraggio di svolgere le sue funzioni. A questo proposito sarebbe opportuno esigere che l'organismo di monitoraggio dimostri la propria capacità di gestire il meccanismo di monitoraggio del codice di condotta per un periodo di tempo adeguato. Il comitato raccomanda pertanto all'AC AT di esigere esplicitamente che gli organismi di monitoraggio dimostrino la continuità della funzione di monitoraggio nel tempo.
57. Il comitato è del parere che un organismo di monitoraggio non debba necessariamente avere una specifica natura giuridica per richiedere l'accreditamento, a condizione che possa rispondere legalmente per tutte le proprie attività di monitoraggio, e che possa dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti per svolgere le funzioni di monitoraggio (per esempio efficacia delle sanzioni amministrative, eccetera).
58. Il comitato rileva, infine, che le note esplicative e l'ordinanza dell'AC AT non fanno riferimento ai subappalti, lasciando quindi che su quest'aspetto decidano gli organismi di monitoraggio che chiedono l'accreditamento. Il comitato raccomanda all'AC AT di chiarire se l'organismo di monitoraggio possa far ricorso a subappaltatori e a quali condizioni, nonché di inserire questi elementi nelle note esplicative o nell'ordinanza. Qualora l'AC AT indichi che i subappalti sono consentiti, il comitato le raccomanda di precisare, nell'ordinanza, che gli obblighi riferiti all'organismo di monitoraggio trovano identica applicazione anche nei riguardi dei subappaltatori.

### 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

59. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo austriaca può comportare difformità nell'applicazione dell'accreditamento degli organismi di monitoraggio; occorre quindi introdurre le seguenti modifiche:
60. per quanto riguarda l'«indipendenza» il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. chiarire che l'onere di comprovare l'indipendenza di un organismo di monitoraggio, in maniera soddisfacente per l'ACC, ricade sull'organismo che chiede l'accreditamento;
  2. rielaborare il riferimento contenuto nella nota esplicativa «in relazione all'oggetto del codice», per renderlo conforme alle linee guida;
  3. modificare i requisiti per rispecchiare i due modelli di organismi di monitoraggio indicati nelle linee guida;
  4. rendere più rigorosi i requisiti fissati nei quattro settori (procedure decisionali e giuridiche, aspetti finanziari, aspetti organizzativi e responsabilizzazione) per indicare gli elementi costitutivi dell'indipendenza.
61. Per quanto riguarda il «conflitto d'interessi», il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. aggiungere requisiti riguardanti le procedure per evitare i conflitti d'interessi.
62. Per quanto riguarda «le procedure e le strutture stabilite», il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. inserire nelle note esplicative requisiti opzionali concernenti le procedure di monitoraggio, e di chiarire nell'ordinanza i requisiti obbligatori;
  2. definire esplicitamente, nei requisiti per l'accreditamento, gli obiettivi di ciascuna delle procedure richieste;
  3. chiarire il riferimento ai «certificati pertinenti» che ricorre più di una volta nel progetto dei requisiti per l'accreditamento.
63. Per quanto riguarda la «gestione trasparente dei reclami», il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. stabilire requisiti elevati per la procedura di trattazione dei reclami e di definire tempistiche di riferimento ragionevoli per rispondere ai reclami.

64. Per quanto riguarda le «comunicazioni con l'autorità di controllo competente», il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. modificare l'art. 6.4 dell'ordinanza per prevedere l'invio all'ACC di comunicazioni più regolari nel corso dell'anno;
  2. inserire nei requisiti per l'accreditamento la comunicazione all'ACC di eventuali cambiamenti sostanziali.
65. Per quanto riguarda lo «status giuridico», il comitato raccomanda all'AC AT di:
1. esigere che l'organismo di monitoraggio sia stabilito nel SEE;
  2. esigere che l'organismo di monitoraggio abbia accesso a risorse adeguate per adempiere le proprie responsabilità di monitoraggio, e che dimostri la capacità di gestire il meccanismo di monitoraggio del codice per un periodo di tempo adeguato, soprattutto nel caso in cui, come organismo di monitoraggio, venga accreditata una persona fisica;
  3. chiarire se l'organismo di monitoraggio possa far ricorso a subappaltatori e a quali condizioni, nonché di inserire questi elementi nelle note esplicative o nell'ordinanza. Qualora i subappalti siano consentiti, il comitato raccomanda di modificare l'ordinanza, affinché gli obblighi riferiti all'organismo di monitoraggio trovino identica applicazione nei riguardi dei subappaltatori.

#### 4 OSSERVAZIONI FINALI

66. L'autorità di controllo austriaca è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
67. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo invia il progetto di decisione modificato oppure, qualora non intenda conformarsi al parere del comitato, comunica le motivazioni per cui non intende conformarsi, in tutto o in parte, a tale parere. L'autorità di controllo comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)